

Disposizione tecnica di funzionamento n. 11 rev. 08 MPE

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

Titolo	Definizione dei prezzi convenzionali
Riferimenti normativi	Articolo 2, comma 1, lettera dddddd) del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

Pubblicata il 31 dicembre 2024

1 Premessa

L'articolo 2, comma 1, lettera dddd), della Disciplina definisce il prezzo convenzionale come il prezzo unitario dell'energia, definito dalle DTF, al quale possono essere convenzionalmente valorizzate le offerte ai fini della verifica di congruità sulla capienza delle garanzie finanziarie.

2 Prezzo convenzionale ai fini della verifica della congruità delle offerte

La verifica di congruità delle offerte di acquisto a prezzo positivo presentate su MGP prevede che tali offerte vengano valorizzate ai prezzi convenzionali di seguito indicati qualora il prezzo dell'offerta di acquisto sia superiore al prezzo convenzionale definito dal GME. Le offerte di vendita a prezzo negativo presentate su MGP sono, invece, sempre valorizzate, nell'ambito delle verifiche di congruità, al prezzo indicato nell'offerta.

Non sono previsti prezzi convenzionali su MI-A e MI-XBID. Pertanto ai fini delle verifiche di congruità si utilizza sempre il prezzo di offerta.

2.1.1 Il prezzo convenzionale per il Mercato del Giorno Prima

Il prezzo convenzionale per il MGP è posto pari ad un valore rappresentativo del livello dei prezzi prossimo a quello corrente, corretto da un parametro che incorpora la sfavorevole volatilità attesa dei prezzi. Esso è un valore unico per tutte le zone, ma è differenziato per la fascia temporale oggetto dell'offerta.

Nello specifico, si determina, per ogni intervallo di tempo di mercato indicato nella DTF n. 11 ME:

- per i giorni lavorativi due livelli di prezzo convenzionale: uno per gli intervalli di tempo di mercato *diurni* (dalle ore 8:00 alle 20:00), l'altro per gli intervalli di tempo di mercato *notturni* (dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 20:00 alle 24:00);
- per i giorni festivi, un unico prezzo convenzionale per gli intervalli di tempo di mercato della giornata.

Tali parametri sono determinati secondo un modello quantitativo e vengono resi noti con cadenza giornaliera tramite pubblicazione sulla piattaforma informatica di mercato.

2.2 Condizioni di emergenza

Qualora per un determinato giorno non sia possibile applicare la metodologia di calcolo sopra esposta, anche a causa di disfunzione del sistema informatico, i prezzi convenzionali verranno posti uguali a quelli del giorno più recente della medesima tipologia (lavorativo o festivo).